

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Traduzione degli atti - Imputato alloglotta

**Traduzione degli atti - Udienza dinanzi al Tribunale del riesame - Avviso - Traduzione - Necessità - Esclusione** (c.p.p. artt. 143, 309, co. 8).

*La nuova formulazione dell'art. 143, co. 3, c.p.p. - a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione della Dir. 2010/64/UE sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - prevede la traduzione facoltativa di tutti quegli atti, o anche solo di una parte di essi, che siano ritenuti fondamentali ai fini della conoscenza degli elementi d'accusa; di talché l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame non rientra in tale previsione, contenendo solo l'indicazione della data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore; ne discende che nessuna conseguenza sanzionatoria può essere prevista in caso di omessa traduzione nella lingua nota all'imputato.*

CASSAZIONE PENALE, SESTA SEZIONE, 24 novembre 2014 (ud. 22 ottobre 2014) - IPPOLITO, *Presidente* - DE AMICIS, *Relatore* - POLICASTRO, *P.M.* (conf.) - Carbonaro, *ricorrente*.

### Il commento

#### **Apparente e non effettiva la partecipazione al processo senza la conoscenza degli atti che lo compongono**

1. La sentenza in commento impone una serie di riflessioni sul reale significato del concetto di partecipazione effettiva dell'imputato/indagato al processo penale.

In maniera specifica, la sentenza ha sottolineato, che la disposizione normativa di cui all'art. 143, co. 3, c.p.p. consente l'individuazione di atti, o anche solo di una parte di essi, che, pur non rientrando nel suddetto elenco, sono ritenuti essenziali alla conoscenza ed alla comprensione delle accuse rivolte all'imputato alloglotta. Si tratta, pertanto, di atti rispetto ai quali è di volta in volta rimesso al giudice l'apprezzamento - soggetto, peraltro, ad un preciso obbligo di motivazione - in merito alla necessità di una loro traduzione, in quanto «ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico»<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cass., Sez. IV, 23 giugno 1999, Leshay, in *Ann. proc. pen.*, 2000, 40; Id., Sez. VI, 27 settembre 1994, Acevedo, in *Giur. pen.*, 1995, III, 565; Id., Sez. III, 5 luglio 1994, Molina, in *Mass. Uff.*, n. 199636.

In questo modo, però, sembra che venga meno l'obiettivo della piena informazione e conoscenza dello svolgimento del processo penale, con conseguente limitazione del diritto all'effettiva conoscenza ai soli atti contenenti "accuse" a carico l'imputato.

2. Viene in rilievo ancora una volta, uno dei profili maggiormente controversi dell'art. 143 c.p.p., in ordine alla tipologia di atti rispetto ai quali opera la garanzia dell'assistenza linguistica<sup>3</sup>.

La questione sembrava esser stata risolta a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale, la quale aveva enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 143, co. 1, c.p.p. è suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non possa giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale»<sup>4</sup>.

Esattamente ventidue anni dopo la summenzionata pronuncia, l'Organo di legittimità mostra ancora grande confusione nella individuazione degli atti per i quali garantire necessariamente la traduzione. Infatti, nonostante la caduta della barriera dell'oralità<sup>5</sup>, la Cassazione ha osservato che l'art. 143 c.p.p. non prevede un obbligo indiscriminato di traduzione degli atti in lingua comprensibile per lo straniero alloglotta. Dunque, occorre chiedersi se vi sia stata un'evoluzione giurisprudenziale sul significato dell'art. 143 c.p.p. che tutt'oggi sembra raccogliere grandi critiche e dissensi, soprattutto a seguito delle pronunce convenzionali.

È un'importante pronuncia della Corte costituzionale a caratterizzarne l'analisi, nella parte in cui ha stabilito il principio secondo cui «la garanzia dell'assistenza gratuita dell'interprete deve essere assicurata all'imputato alloglotta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, orali e scritti»<sup>6</sup>. Tale monito sembra scandire a chiare lettere l'intento garantista del Giudice delle leggi, per l'appunto riconducendo la facoltà di accedere alla traduzione degli atti

---

<sup>3</sup> FONTI, *Comm. art. 143, c.p.p.*, in *Atti processuali penali, patologie, sanzioni, rimedi*, diretto da Spangher, Milano, 2013, 583; ANDOLINA, *Sub art. 143*, in *Comm. C.p.p. Corso*, Roma, 2008, 579; BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: i punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2009, 2016; BELTRANI, *Udienza camerale: Italia condannata, atti processuali serve la traduzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 204; PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 650.

<sup>4</sup> Corte cost., n. 10 del 1993.

<sup>5</sup> Cass., Sez. VI, 11 marzo 1993, *Osagie Anuanru*, in *Mass. Uff.*, n. 194022; Id., Sez. II, 18 dicembre 2014, *Hrustic*, in *Riv. pen.*, 1994, 179; Id., Sez. II, 31 ottobre 1990, *Halilovic*, in *Ann. proc. pen.*, 1991, 445.

<sup>6</sup> Corte cost., ord. n. 64 del 1994; Id., n. 10 del 1993, con nota di LUPO *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in *Giur. cost.*, 1993, 66.

per il soggetto alloglotta «alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, nonché del diritto al giusto processo, in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto di difesa»<sup>7</sup>.

Tali approdi rappresentano le risposte nazionali ai richiami provenienti dalle fonti internazionali<sup>8</sup>, quali l'art. 6, §2, lett. a), CEDU e l'art. 14, §2, lett. a), Patto internazionale dei diritti civili e politici, i quali sanciscono «il diritto di ogni persona accusata penalmente di essere informata (...) in una lingua a lei comprensibile (...) di ogni accusa elevata a suo carico». Da ciò emerge *ictu oculi* l'intento perseguito dalle disposizioni, che è quello di tutelare integralmente l'imputato alloglotta, assicurando allo stesso una piena cognizione sia delle contestazioni formulate a suo carico, sia di tutti quegli atti necessari ad una corretta ed effettiva partecipazione al giudizio.

Questo lo scenario che ha accompagnato l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p. fino alla Direttiva UE n. 64 del 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, fonte di significative novità, sia sul versante del contenuto e sulla natura del diritto all'interprete, sia su quello della sua estensione oggettiva<sup>9</sup>.

**3.** Il requisito imprescindibile per il riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica ex art. 143 c.p.p., è individuato dal legislatore nella mancata conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana. Il concetto di mancata conoscenza risulta difforme da quelli utilizzati dalle fonti internazionali, le quali esigono, ai fini dell'insorgenza al diritto all'interprete e perciò alla traduzione degli atti, che l'accusato “non comprenda” o “non parli” la lingua utilizzata nel processo.

In realtà, è stato chiarito nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale<sup>10</sup> che entrambe le situazioni e del “non comprendere” e del

<sup>7</sup> Corte cost., n. 254 del 2007, con nota di CURTOTTI NAPPI, *La spinta garantista della Corte costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente*, in *Cass. pen.*, 2007, 4439, ID. *La normativa in tema di assistenza linguistica*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 127; MELLIA, *Sub art. 143*, in *C.p.p. comm. A. Gaito*, Roma, 2012, 234.

<sup>8</sup> CHIAVARIO, *Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotag riduttivi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1973, 884.

<sup>9</sup> FONTI, *Art. 143*, cit., 579. Infatti la direttiva ha imposto agli Stati membri l'obbligo di traduzione, sia pur temperato dalla possibilità di non effettuare la traduzione integrale, sia dalla possibilità di sostituire la traduzione scritta con quella orale o con un riassunto, dei “documenti fondamentali”. In giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 9 gennaio 2009, D.M., in *Mass. Uff.*, n. 243281; Id., Sez. VI, 30 settembre 2009, P.M., *ivi*, n. 245314; Id., Sez. III, 18 marzo 2011, N., in *Dir. pen. proc.*, 2012, 433.

<sup>10</sup> *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in *Gazz. Uff. suppl. ord.*, 24 ottobre 1988, n. 250, 81 ss. CONSO, GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2010, 236; LEMMO, VOENA, RICCIO, SPAN-

“non parlare” siano incluse nel concetto di “non conoscenza”. Pertanto, affinché l'accusato abbia diritto alla traduzione degli atti è necessario e sufficiente che non ne comprenda la lingua.

È questa l'interpretazione volta a valorizzare il diritto di difesa, nella sua più esatta connotazione di diritto ad una partecipazione attiva dell'imputato al processo con la consapevolezza del fatto contestato<sup>11</sup>.

Non a caso la dottrina maggioritaria sostiene che «l'art. 143 c.p.p. esordisce qualificando l'attività dell'interprete in termini di assistenza, funzionalmente destinata a consentire al soggetto in condizioni di minorità linguistica, di poter prendere cognizione dell'accusa e di interloquire nel procedimento che lo riguarda e ne esalta la stretta attinenza al novero delle garanzie difensive, tanto da formare oggetto di uno specifico diritto soggettivo»<sup>12</sup>.

Anche la giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, si è espressa in maniera forte e dirompente – proprio affrontando un caso analogo a quello della sentenza che si annota – affermando che «dalla combinata lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993, con la quale è stato affermato che il diritto all'interprete di cui all'art. 143 c.p.p. comprende il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio in tutti i suoi elementi, e dell'art. 292 dello stesso codice, il quale elenca una serie di elementi che l'ordinanza cautelare deve enunciare a pena di nullità, deriva che anche quest'ultimo provvedimento debba recare la traduzione in lingua nota al destinatario, ove emesso nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana; anche l'ordinanza custodiale, infatti, alla pari del decreto di citazione a giudizio, è un atto dal quale l'indagato straniero che non comprende la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, non è posto in grado di valutare né quali siano gli indizi ritenuti a suo carico, né se sussistano o meno i presupposti per

---

GHER, GREVI, NEPI MODONA, SCAPARONE, A. GAITO, *Pofili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso, Padova, 1993.

<sup>11</sup> CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, II, Torino, 1990, 112; GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Rivista it. dir. e proc. pen.*, 1978, 437. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010. ID., voce *Uso della lingua negli atti (dir. proc. pen.)*, *Enc. Giur.*, Roma, 2003. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, in FALBO, VIEZZI, *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, Trieste, 2014, 83 ss. CURTOTTI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002. APRATI, ARIOLLI, DE MATTEIS, GAMBARDELLA, MENDOZA, NAPPI, PALLADINO, *Atti, prove*, in *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2008. DI STEFANO, *Garanzie probatorie e giusto processo nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Processo penale, lingua e Unione europea*, Milano, 2013.

<sup>12</sup> ZIROLDI, *Sub art. 143*, in *C.p.p. Giarda, Spangher*, I, Torino, 2010, 1412; DE FAZIO, *Interprete*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1993, 220; DE ROBERTO, *Sub art. 143 c.p.p.*, in *Comm. c.p.p. Conso, Grevi*, Padova, 1996, 949. UBERTIS, *Sub art. 143*, in *Comm. C.p.p. Amodio, Dominioni*, II, Milano, 1995, 335.

procedere alla impugnazione dell'ordinanza, a norma dell'art. 292, co. 2, c.p.p.»<sup>13</sup>. Tale interpretazione non è stata ritenuta estendibile dalla Sezione sesta al caso di specie, poiché l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame non contiene elementi d'accusa, ma la mera indicazione della data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore<sup>14</sup>. Da ciò non sorge alcuna necessità per l'accusato della traduzione del medesimo atto, che ha una funzione strumentale all'esercizio del diritto di difesa.

Invero, vi è un'incongruenza del sistema, in quanto l'art. 109, co. 2, c.p.p., sancisce il diritto dell'imputato appartenente ad una minoranza linguistica di ottenere la traduzione "di tutti gli atti del procedimento a lui indirizzati", e non si comprende come mai la garanzia dell'interprete debba ritenersi inutile anche nel caso in cui l'imputato non sia in grado di comprendere la citazione che gli viene notificata a comparire in udienza<sup>15</sup>.

4. Il profilo critico della pronuncia in commento emerge a chiare lettere soprattutto a seguito delle recenti stratificazioni normative intervenute in tema di assistenza linguistica.

La Dir. 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali<sup>16</sup>, si è posta come obiettivo quello di affrancare il diritto all'interprete dalla sua posizione secondaria, elevandolo a «super-diritto»<sup>17</sup>, vitale all'interno di un processo equo e giusto.

Ad oggi, l'imputato ha diritto di essere immediatamente e dettagliatamente

<sup>13</sup> Cass., Sez. un., 24 settembre 2003, in *Cass. pen.* 2004, 1563.

<sup>14</sup> Cass., Sez. VI, 23 settembre 2009, in *Mass. Uff.*, n. 248240; Id., Sez. IV, 16 novembre 1999, *ivi*, n. 215179.

<sup>15</sup> DELVECCHIO, *La traduzione dell'avviso di udienza dinanzi al tribunale del riesame*, in questa *Rivista* online; LUPO, *Sub art. 143 c.p.p.*, in *Comm. C.p.p. Chiavario*, II, Torino, 1990, 182; Id., *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in *Giur. cost.*, 1993, 66.

<sup>16</sup> AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, 83 ss.; BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *Cass. pen.*, 2011, 2422 ss.; CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 115 ss.; GIALUZ, *L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, cit., 83 ss.; IZZO, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in KALB, *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, Torino, 2012, 313 ss.; TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Dir. pen. e giustizia*, 2014, 1, 109 ss.

<sup>17</sup> Con il *Libro Verde della Commissione. Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea*, COM (2003) 75 def., in BUZZELLI, MAZZA, *Codice di procedura penale europea*, Milano, 2005, 1395, il diritto all'interprete viene inserito tra i valori fondamentali dell'ordinamento. Sul punto, GIALUZ, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 5, 1195.

informato nella lingua da lui conosciuta. La pienezza di tale diritto soggettivo si correla al diritto costituzionale alla difesa da cui discende, anche, sul giudice il dovere di conferire alle norme un significato espansivo, precludendo, pertanto, di considerare l'art. 143 c.p.p. *ad instar* di una norma di stretta interpretazione<sup>18</sup>.

È questo l'intento di una giustizia penale europea "comune", cioè quello di ottenere norme sostanziali e processuali anche in materia di assistenza linguistica volte a proiettare il sistema giuridico interno verso una logica espansiva propria dei diritti fondamentali<sup>19</sup>. A bene vedere tali obiettivi non sembrano essere stati raggiunti dal legislatore interno.

Il d.lgs. n. 32 del 2014<sup>20</sup> ha modificato e "costruito" il nuovo art. 143 c.p.p., che al suo co. 2, ha riconosciuto e tutelato il diritto alla partecipazione consapevole, prevedendo una serie di atti a traduzione obbligatoria, ritenuti presuntivamente fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa<sup>21</sup>. In base al co. 3 dell'art. 143, invece, risulta rimessa alla discrezionalità del giudice la traduzione facoltativa di quegli atti essenziali per consentire all'imputato allogliotta di "conoscere le accuse". In merito, l'autorità procedente ha un obbligo di motivazione<sup>22</sup>. Hanno, dunque così, sottovalutato i Giudici di legittimità il tenore dell'art. 143 c.p.p., poiché è stato interpretato alla luce del combinato disposto tra l'art. 391 c.p.p. e l'art. 3 della citata direttiva europea, ritendendo in tal

<sup>18</sup> GIALUZ, *È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); IERMANO, *Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali*, in *Dir. comun. scambi internaz.*, 2011, 2, 346.

<sup>19</sup> Sin dalle prime letture alla direttiva la dottrina ha evidenziato le difficoltà di recepimento, dovendosi operare su versanti diversi: quello strettamente processuale; quello relativo alle spese del servizio di assistenza linguistica e, infine, quello ordinamentale, circa l'assetto della professione dell'interprete e traduttore giudiziario. Invita il legislatore ad un'attuazione «meditata», GIALUZ, *È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, cit.

<sup>20</sup> Per un'analisi a tutto tondo si rinvia a BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 104 ss.; COCOMELLO, CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *questa Rivista online*; ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, *ivi*; GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>21</sup> La *vexata quaestio* della traduzione necessaria delle sentenze e dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari. Così GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, cit., 1 ss.

<sup>22</sup> La norma, testualmente, affida la valutazione di cui al 3 co. dell'art. 143 c.p.p. al «giudice», e non «all'autorità procedente». Questa scelta terminologica potrebbe essere interpretata restrittivamente nel senso di riferirsi ai soli atti relativi alla fase del dibattimento. Segnalano l'equivoco terminologico COCOMELLO, CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., 12.

modo di escludere la necessità di traduzione dei passaggi di documenti fondamentali non rilevanti allo scopo di consentire all'indagato o all'imputato di conoscere le accuse a suo carico<sup>23</sup>.

Si evince come la norma così come riformulata non abbia colmato una lacuna fondamentale, non ricomprendendo tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione quelli relativi agli avvertimenti processuali. «Di talché, la compilazione dell'avvertimento in una lingua per questi incomprensibile finisce per svilire la natura funzionale della garanzia disposta dall'ordinamento processuale nell'interesse dell'accusato»<sup>24</sup>, poiché il soggetto normalmente sprovvisto di cognizioni tecniche, non conoscendo l'idioma con cui questi vengono redatti perde la possibilità di essere informato delle prerogative processuali di cui dispone.

Una simile interpretazione non può che collidere con la visione maggiormente garantista della Corte di Giustizia europea, che nel definire la portata dell'art. 6, § 3, CEDU, sancisce il diritto alla traduzione di ogni atto del processo istaurato contro l'accusato<sup>25</sup>.

**5.** In conclusione ciò che lascia perplessi è l'individuazione del reale significato del concetto di effettiva partecipazione allo svolgimento del processo penale.

Si può dire effettivamente partecipe dello svolgimento del processo colui il quale non comprende la lingua degli atti in cui il processo si svolge?

A tale quesito la sentenza annotata offre una risposta ambigua radicata su un'interpretazione restrittiva della direttiva europea. In motivazione si legge, invero, che «la nuova formulazione dell'art. 143, co. 2, c.p.p., a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha dato attuazione alla direttiva n. 64 del 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, non ha inserito l'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel catalogo delle ipotesi espressamente individuate nel co. 2». Sembra quasi l'espressione di una garanzia concessa all'indagato/imputato a

---

<sup>23</sup> Cass., Sez. I, 20 novembre 2014, S.M., in *questa Rivista* online, con nota contraria di LA PLACA, *La traduzione degli atti tra tutela linguistica e nodi interpretativi*, *ivi*.

<sup>24</sup> MORISCO, *Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 468. SURACI, *Davvero non deve tradursi l'avviso di fissazione delle indagini preliminari?*, in *Siur*, 2004, 91; PACILEO, *Un tema emergente: un difficile rapporto tra processo penale e alloglotta*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1403; RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999.

<sup>25</sup> Corte eur. dir. uomo, 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, in *Riv. int. dir. uomo*, 1990, 332; Id., Sez. III, 28 giugno 2005, in *Cass. pen.*, 2005, 4078, con nota di MATTEIS, *Aspetti problematici dell'appello camerale alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*.

“chiazze”<sup>26</sup>, che si allontana dal significato dell’art. 111, co. 3, Cost. nonché degli artt. 6 CEDU e 14 Patto ONU, «in base ai quali la persona accusata di un reato deve essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. L’esercizio del diritto di difesa si trasforma in un puro simulacro, in quanto non può esserci una partecipazione personale e consapevole dell’imputato al procedimento se questi non ha compreso il significato degli atti e delle attività processuali»<sup>27</sup>.

Dunque, garantire il diritto di difesa significa, *in primis*, porre l’indagato o l’imputato in condizioni di poter comprendere da cosa e come deve difendersi<sup>28</sup>.

Solo attuando tali diritti si può effettivamente ritenere operativi i principi inviolabile sanciti dalla Costituzione, e dare forma e sostanza ad un processo che possa definirsi equo e giusto.

NAIKE DOMENICA CASCINI

---

<sup>26</sup> CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 286 ss.; ID., *Resistenza giurisprudenziale al pieno riconoscimento del diritto all’interprete*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 957; MARINELLI, *La tutela linguistica dell’imputato alloglotta*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1401 ss.; RIVELLO, *Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico degli alloglotti*, in *Giur. it.*, 1993, 1613 ss.; SAU, *Commento all’art. 143*, cit., 393 ss.

<sup>27</sup> VARRASO, voce *Immigrazione (dir. proc. pen.)*, in *Annali*, III, 2010. Corte cost. n. 254 del 2007, con note di SECHI, *Straniero non abbiente*, in *Cass. pen.*, 2008 e di REPETTO, *L’ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato*, *ivi*, 2008.

<sup>28</sup> «Si potrebbe obiettare che l’avviso per l’udienza camerale *de libertate* proietta verso la facoltà di partecipare o meno, trattandosi di udienza a partecipazione facoltativa e non necessaria. Ma per esercitare consapevolmente un diritto è opportuno che il legittimato sia posto in condizione di comprenderne il significato» in GIUNCHEDI, *Diritto all’interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, in *Cass. pen.*, 2001, 899; VIGONI, *Minoranze straniere e processo penale*, in *Protagonisti e comprimari del processo penale*, a cura di Chiavario, Marzaduri.